Allegato 4

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DA ADIBIRE A LABORATORIO PER LE PREPARAZIONI ALIMENTARI SITI A SACROFANO, IN VIA PER CASTELNUOVO DI PORTO 14, NELLO STABILE DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO

L'anno duemilaquattordici questo giorno di del mese di in Sacrofano, presso la sede dell'Ente Regionale Parco di Veio, ufficio del direttore, sono presenti i Signori:		
Dr		
2		
Premesso:		
 che l'Ente Regionale Parco di Veio, ha tra le proprie finalità istitutive la promozione dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti; che, a tal fine, 'Ente Parco ha ottenuto un finanziamento a valere sul V Accordo Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Aree sensibili: parchi e riserve", per l'importo di € 153.000,00" destinati alla attivazione di un laboratorio per le preparazioni alimentari; che al medesimo fine, l'Ente Regionale Parco di Veio ha ottenuto con scadenza 31 dicembre 2031, il piano seminterrato con la finalità di realizzare un laboratorio per le preparazioni alimentari; che detto seminterrato è stato ristrutturato ed adeguato alla normativa vigente con i fondi dell'intervento e che ad oggi risulta necessario affidarne la gestione a terzi in quanto l'Ente 		
Parco non ha personale sufficiente a garantirne apertura e funzionamento; che con deliberazione n		
Ciò premesso		

e ratificato e con l'intesa che la narrativa che precede debba fare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso.

ARTICOLO 1

1. L'Ente Regionale Parco di Veio, come sopra rappresentato, concede in uso a, che accetta, i locali siti in Sacrofano (Roma) al piano seminterrato dello stabile di via Castelnuovo

di Porto, 14 ed evidenziati nella planimetria che del presente contratto di concessione costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di concessione approvato con determinazione del Direttore n. 294 del 23 ottobre 2015, che pur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 3

La concessione avrà una durata di sei anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto. Alla predetta scadenza, la concessione si intenderà risolta senza necessità di disdetta, che si intende data ed accettata sin d'ora, fatta comunque salva la possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio del concedente, previo accertamento della sussistenza di ragioni di gradimento e convenienza. In tale ultima evenienza il concessionario, sei mesi prima della scadenza, dovrà presentare la richiesta di rinnovo della concessione in oggetto.

ARTICOLO 4

Il canone di concessione è stabilito in €600,00 (seicento/00)/ mese.

Il canone andrà pagato in quattro rate trimestrali anticipate, con scadenza nell'ultimo giorno feriale dei mesi di riferimento di ciascun anno di validità della concessione, mediante bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate: IBAN IT 48 Y 08812 38950 0000000 50524

ARTICOLO 5

Sulla base del progetto di allestimento presentato in sede di gara dal concessionario, il concedente provvederà ad impegnare l'importo a disposizione pari ad €48,775,59 per gli eventuali adeguamenti che si rendono necessari e per l'acquisto delle attrezzature specialistiche che si rendono necessarie per l'apertura dei locali. Resta inteso che tutte le attrezzature acquistate con detti fondi saranno inventariate ed entreranno a far parte del patrimonio del concedente che le assegnerà in comodato d'uso gratuito al concessionario che dovrà riconsegnarle al termine del contratto in buono stato di conservazione.

ARTICOLO 6

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, il concessionario presta la cauzione definitiva di € mediante polizza fidejussoria della – Agenzia di

ARTICOLO 7

Nel caso di inadempienze contrattuali, il concedente avrà diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e il concessionario dovrà reintegrarla nel termine prefissato nel capitolato speciale di concessione, qualora il concedente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 8

Nel caso di giudizio il concedente dovrà esserne escluso, con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ARTICOLO 9

Il concessionario si obbliga ad osservare ed a far osservare nell'espletamento del servizio tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché ad adottare ogni provvedimento ed ogni cautela necessaria per garantire l'incolumità degli operai e di terzi, giusta art. 15 del capitolato speciale di concessione.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per infortuni che dovessero derivare dall'espletamento del servizio in oggetto al personale del concedente o a terzi, durante la gestione.

ARTICOLO 10

Il concessionario si impegna a non cedere l'esercizio dell'attività a terzi, pena la risoluzione del presente contratto e l'incameramento della penale di cui all'art. 23 del capitolato speciale di concessione. Resta ferma la possibilità di coinvolgere gli operatori del territorio nell'uso della struttura sotto la propria diretta responsabilità.

Il contratto potrà essere risolto prima della scadenza dei termini nei casi previsti dall'art. 22 del capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 11

Il concessionario si impegna a comunicare immediatamente al concedente, successivamente alla stipulazione del contratto, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del concessionario stesso, ovvero del suo legale rappresentante o dei componenti del suo organo di amministrazione, relative a reati che precludono l'assunzione di pubblici contratti;
- ogni variazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa eccedente il 2%.

ARTICOLO 12

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti del presente contratto ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa saranno effettuate a mezzo PEC. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda il concedente che il concessionario: di detta eventuale consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

ARTICOLO 13

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del concessionario, che dichiara di accettarle.

ARTICOLO 14

Del presente contratto le parti richiedono la registrazione ai sensi dell'art. 5 punto c) Parte I^della Tariffa allegata al DPR 131/86 e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

	AKTICOLO 13
Per tutti gli effetti del presente	atto, la ditta appaltatrice elegge domicilio legale presso
	ARTICOLO 16
concedente sono finalizzati all'espletam incarico. Il trattamento di tali dati viene attraverso l'utilizzo di applicativi infor pubblici o soggetti privati viene effettuat	O.L.vo. n. 196/2003, si informa che i dati in possesso del nento di tutte le attività istituzionali connesse al presente e gestito direttamente dal concedente in qualità di titolare, matici; la loro comunicazione o diffusione ad altri Enti la esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da cessionario può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato
p. il concedente Il direttore	Il concessionario
1 0	art. 1341 del Codice Civile vengono partitamente ed cui agli articoli da 1 a 15 del presente contratto.
p. il concedente Il direttore	Il concessionario